



## **COMUNE DI GHILARZA**

Provincia di Oristano

Settore Amministrazione Generale

Cod. Fisc. e P. IVA 00072080955 – Via Matteotti, 64 – 09074 Ghilarza (R)

Centralino 0785/5610

Sito internet: [www.comune.ghilarza.it](http://www.comune.ghilarza.it)

Mail: [info@comune.ghilarza.or.it](mailto:info@comune.ghilarza.or.it) - PEC: [protocollo@pec.comune.ghilarza.or.it](mailto:protocollo@pec.comune.ghilarza.or.it)

### **CAPITOLATO DI GARA SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS n. 81/2008**

#### **Premessa**

Il presente capitolato di gara stabilisce le caratteristiche e disciplina le condizioni, i termini e le modalità di esecuzione dell'appalto avente ad oggetto il servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 da prestarsi in favore del Comune di Ghilarza.

#### **Art. 1**

##### **Oggetto dell'incarico**

Le attività oggetto dell'incarico sono quelle connesse al ruolo di "medico Competente" così come disposto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Le prestazioni dovranno interessare tutti i lavoratori dipendenti del Comune di Ghilarza, sia con contratto a tempo indeterminato che a tempo determinato, o che comunque prestino a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa presso le varie sedi del Comune di Ghilarza o per conto del Comune di Ghilarza (es: inserimenti per progetti individualizzati di contrasto alle povertà estreme).

Si precisa che attualmente i dipendenti del Comune di Ghilarza sono 31 di cui 2 a tempo determinato. Sono state stimate 17 visite mediche annuali per i dipendenti e 15 visite mediche annuali per progetti individualizzati di contrasto alle povertà estreme. Si sottolinea che le stime sono presunte e sono correlate ai cambiamenti in atto della normativa relativa.

Il professionista determinerà autonomamente le modalità di esecuzione delle proprie prestazioni, concordando con l'amministrazione comunale - per ragioni organizzative — le date di esecuzione delle stesse. L'incarico avrà la forma del contratto d'opera disciplinato dagli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.

Le prestazioni verranno eseguite dal medico competente in orari coincidenti con l'orario di lavoro svolto dalla generalità dei dipendenti del Comune di Ghilarza, in idoneo locale ubicato nell'ambito del territorio comunale messo a disposizione dal Comune di Ghilarza, utilizzando attrezzature proprie idonee all'espletamento dell'incarico e conformi alle vigenti disposizioni in materia.

Il medico competente dovrà garantire in via straordinaria l'esecuzione di eventuali prestazioni richieste dall'ente in via d'urgenza entro il termine di 48 ore dalla ricezione della relativa richiesta. Infine, dovrà essere presente presso la sede comunale nelle giornate ed orari indicati dal datore di lavoro, con non meno di 5 giorni di preavviso, per lo svolgimento delle attività che richiedono la presenza in sede.

#### **Art. 2**

##### **Compiti**

Il professionista s'impegna a svolgere il servizio in oggetto con la dovuta professionalità e puntualità e in particolare a:

a) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione e attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro; collaborare, inoltre, all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute» secondo i principi della responsabilità sociale;

b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. La sorveglianza sanitaria comprende in particolare le seguenti attività e prestazioni:

visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

visita medica in occasione del cambio della mansione, onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;

visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;

c) esprimere per iscritto, sulla base delle risultanze delle visite mediche sopra elencate, uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica, dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro:

- idoneità;

- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

- inidoneità temporanea;

- inidoneità permanente;

d) istituire, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, concordando con il datore di lavoro il luogo di custodia;

e) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento europeo generale sulla Protezione dei dati (GDPR) 679/2016 e con salvaguardia del segreto professionale;

f) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso, fornendo le informazioni riguardo alla conservazione;

g) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione delle attività che comporta l'esposizione a tali agenti; fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria;

i) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

j) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa, stabilita in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

k) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

l) rispettare la tempistica individuata dalle norme di legge per l'adempimento dei vari obblighi e ad assolvere a tutti gli adempimenti connessi, supposti e conseguenti l'oggetto del presente avviso.

### **Art. 3**

#### **Obblighi a carico del Comune di Ghilarza**

Il Comune di Ghilarza s'impegna a:

trasmettere al medico competente gli elenchi del personale, con l'indicazione del profilo professionale attribuito, ai fini della valutazione della sorveglianza sanitaria da attuare;

comunicare tempestivamente ogni nuova assunzione o quant'altro necessario per lo svolgimento delle funzioni del medico competente;

garantire al medico competente l'accesso ai locali dell'ente e alla documentazione dallo stesso ritenuta necessaria per l'assolvimento delle sue funzioni.

**Art. 4**  
**Durata e importo**

L'incarico è conferito per il periodo di cinque anni. Per lo svolgimento dell'incarico è previsto un compenso onnicomprensivo, determinato in sede di offerta rispetto al prezzo posto a base di gara, al lordo di ogni ritenuta di legge, compresa l'IVA nella misura di legge qualora prevista. Qualunque spesa e competenza accessoria è da intendersi compresa nella voce "onnicomprensivo".

**Art. 5**  
**Modalità di pagamento**

A seguito dello svolgimento del servizio prestato, il medico competente può emettere regolare fattura elettronica. L'amministrazione provvederà al pagamento del compenso entro trenta giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica, in conformità al D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192.

Il pagamento sarà comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore.

Con il pagamento del compenso si intendono interamente compensate dal Comune tutte le spese, principali ed accessorie, dirette ed indirette, necessarie per la perfetta esecuzione dell'incarico affidato, e qualunque altro onere, espresso o non dal presente avviso, inerente o conseguente allo stesso.

**Art. 6**  
**Oneri, garanzie e responsabilità civile**

Tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti alla stipula e relativa esecuzione del disciplinare, compresi gli oneri derivanti da innovazioni normative, sono a carico dell'incaricato.

La stipulazione del contratto d'incarico è subordinata all'esito positivo della verifica dell'autocertificazione effettuata dal concorrente sul possesso dei requisiti previsti dall'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.

**Art. 7**  
**Risoluzione contrattuale**

Qualora il medico competente si rendesse inadempiente, anche parzialmente, agli obblighi contrattuali, il Comune di Ghilarza avrà la possibilità di risolvere anticipatamente il contratto, con effetto immediato, a mezzo di semplice comunicazione con lettera raccomandata A/R. La cancellazione dall'albo risolverà il contratto in corso salvo i diritti previsti dall'articolo 2231 del Codice Civile. Nell'ipotesi della risoluzione contrattuale, il Comune di Ghilarza procederà all'incameramento della cauzione, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

**Art. 8**  
**Divieto di cessione del contratto, del credito e dell'esecuzione dell'opera**

È fatto espresso divieto di cedere in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, il contratto e i relativi crediti. Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto.

**Art. 9**  
**Spese contrattuali**

Tutte le spese relative al contratto, sottoscritto nelle forme di scrittura privata non autenticata, sono a carico del professionista incaricato, senza diritto di rivalsa.

**Art. 10**  
**Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa**

Il medico competente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine il Comune di Ghilarza si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dalla stessa legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto. Il Medico Competente s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla

Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Oristano della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Qualora il Medico Competente non assolva gli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto. L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento al medico competente e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'affidamento dell'incarico in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

#### **Art. 11**

#### **Riservatezza e trattamento dei dati personali**

Tutti i documenti, i dati tecnici, le informazioni e quant'altro consegnato al medico incaricato ed elaborati dallo stesso, rivestono carattere di assoluta riservatezza e devono ritenersi di esclusiva proprietà del Comune di Ghilarza. L'incaricato assume la figura di responsabile del trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal Regolamento europeo generale sulla Protezione dei dati (GDPR) 679/2016.

Il Responsabile del Settore Amministrazione Generale  
Andrea Mura